



Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

dr.ssa Anna Maria Zamagni

N. 26269/11 R.G.N.R.

N. 9058/11

R.G.GIP.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Giudice per l'udienza preliminare, dr.ssa Anna Maria Zamagni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

nel procedimento penale nei confronti di:

1. **LEVACOVICH Angelo**, nato a Milano il 28.01.1988, detenuto presente
attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano

2. **LEVACOVICH Pierino**, nato a Milano il 23.05.1989, detenuto presente
attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano

difesi di fiducia dall'avv. Franco GANDOLFI del Foro di Monza, Via Carlo Alberto, nr. 1

I M P U T A T I

LEVACOVICH Angelo – LEVACOVICH Pierino:

- a) del reato p. e p. dagli artt. 110 – 112, co. 1, nr. 4) – 624 – 625, nr. 2) e 5) c.p., perché, in concorso tra loro e con F. I. e S. M., minori degli anni 18, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di un "cambia monete"; della somma di euro 500,00 asportata da una *slot machine* e di numerosi tagliandi "gratta e vinci", sottraendoli a D. F., titolare dell'esercizio commerciale Bar – Tabaccheria "S. I.", sito in Milano, v.

Mambretti, nr. 26, nel quale si introducevano dopo aver infranto il vetro della porta di ingresso.

Con le aggravanti del fatto commesso in più di tre persone – due delle quali minori degli anni 18 – ed usando violenza sulle cose.

Fatto commesso in Milano, il 09 giugno 2011;

- b) del reato p. e p. dagli artt. 110 – 648 bis – 61, nr. 2) c.p., perché, in concorso tra loro, fuori del caso di concorso nei reati, compivano operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, apponendo le targhe anteriori e posteriori (*omissis*), asportate nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che segue, sull'autoveicolo BMW 320D, originariamente targato (*omissis*), intestato alla società "S. S.p.a.", provento del reato di rapina consumata in Milano, all'interno del "PARKING GALEAZZO", in data 27.05.2011.

Con l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguire quello di cui al capo che precede.

Fatto commesso in Milano, in data imprecisata ma compresa tra il 06 ed il 09 giugno 2011;

- c) del reato p. e p. dagli artt. 110 – 624 – 625, nr. 2) e 7) – 61, nr. 2) c.p., perché, in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto, delle targhe anteriori e posteriori (*omissis*), sottraendole a G. S., proprietaria dell'autoveicolo RENAULT CLIO sul quale esse erano apposte.

Con le aggravanti del fatto commesso usando violenza sulle cose e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, essendo il suddetto veicolo parcheggiato lungo la via Uruguay di Milano.

Con l'ulteriore aggravante dell'aver commesso il reato per eseguire quello di cui al capo che precede.

Fatto commesso in Milano, tra le ore 19,30 del 06 giugno 2011 e le ore 07,00 del 07 giugno 2011.

LEVACOVICH Angelo:

- d) del reato p. e p. dagli artt. 575 – 576, co. 1, nr. 1), in relazione all'art. 61, nr. 2) c.p., perchè, subito dopo la commissione del reato di cui al capo a), alla guida dell'autoveicolo BMW 320D sul quale, come meglio specificato al capo b), erano state apposte le targhe anteriori e posteriori (*omissis*), a bordo del quale percorreva a fari spenti, inseguito da una volante della Polizia di Stato, la via Arsia di Milano in direzione della

via Orsini ad una velocità compresa tra i 96 ed i 109 Km/h, giunto all'intersezione con la via Cogne, impegnando la quale ometteva di dare la precedenza all'autoveicolo CITROEN C3, Tg. (*omissis*), condotto da M. P., che percorreva la via Cogne e che a sua volta aveva impegnato la suddetta intersezione in direzione della via Otranto, collidendo violentemente con il suddetto veicolo cagionava la morte del M. – che in conseguenza dell'urto veniva scaraventato fuori del proprio autoveicolo ed impattava contro l'autoveicolo SKODA FABIA, Tg. (*omissis*) parcheggiato lungo la via – avvenuta in conseguenza delle lesioni riportate (*traumatismo contusivo produttivo di lesioni cranio-encefaliche: frattura della volta e della base del cranio, emorragia subaracnoidea e subdurale, focolai contusivi cortico-sottocorticali*).

Con l'aggravante dell'aver commesso il reato per assicurarsi il profitto ovvero l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono.

Fatto commesso in Milano, il 09 giugno 2011.

- e) del reato p. e p. dall'art. 116, co. 1 e 13 D.L.vo 30.04.1992, nr. 285, perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, guidava l'autoveicolo BMW 320D sul quale erano state apposte le targhe anteriori e posteriori (*omissis*) senza aver conseguito la patente di guida.

Fatto commesso in Milano, il 09 giugno 2011.

Art. 99, co. 1 e 4, in relazione al comma 2), nr. 1) e 2) c.p., con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per LEVACOVICH Angelo.

Art. 99, co. 1 e 3, in relazione al comma 2), nr. 1) e 2) c.p., con la recidiva specifica ed infraquinquennale per LEVACOVICH Pierino.

persone offese:

- 1) **Esercizio commerciale BAR – TABACCHERIA “S. I. S.n.c.”**, sito in Milano, Via Mambretti, nr. 26, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **D. F.**, n. Milano il 23.08.1972, ivi residente, v. Cinque Maggio, nr. 02;
- 2) **G. S.**, nato a Milano il 20.10.1986, residente a Milano, Viale Uruguay, nr. 14;

parti civili:

1. **M. S.**, n. Campofranco (CL) il 19.04.1955, e **T. D.**, n. Milano il 14.01.1960, nella loro qualità di prossimi congiunti di **M. P.**, n. Milano il 16.09.1983 – entrambi domiciliati in Milano, v. P. Mascagni, nr. 07, presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe MULE’ del Foro di Milano;
2. **Società “S. S.p.a.”**, con sede in Agrate Brianza, Centro Colleoni, nr. 05, Pal. Taurus, nr. 03, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

CONCLUSIONI ELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede che venga affermata la penale responsabilità degli imputati e che vengano condannati alla pena suindicata:

- LEVACOVICH Angelo per i capi **A), B), C)**, uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo b), pena base 7 anni di reclusione e 9000 euro di multa, aumentata per la recidiva specifica a 11 anni e 8 mesi di reclusione 15000 euro di multa, aumentata per il furto alla tabaccheria si 1 anno e 3 mesi di reclusione e 1000 euro di multa, aumentata per il furto delle targhe di 7 mesi di reclusione e 500 euro di multa; pena finale di 13 anni e 6 mesi di reclusione e 16500 euro di multa, ridotta per la scelta del rito a 11 anni di reclusione e 11000 euro di multa; per il capo **D)** riqualficato il fatto ai sensi dell’art. 589 comma II c.p. e art. 61 n. 3 c.p.), pena base 6 anni e 9 mesi di reclusione aumentata per l’aggravante a 9 anni di reclusione, ridotta per la scelta del rito a 6 anni di reclusione; per il capo **E)** pena base 7500 euro di ammenda, ridotta per la scelta del rito a 5000 euro di ammenda
- LEVACOVICH Pierino per i capi **A), B), C)**, uniti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo b), pena base 7 anni di reclusione e 9000 euro di multa, aumentata per la recidiva a 10 anni e 6 mesi di reclusione e €13.500,00 di multa, aumentata per il furto alla tabaccheria di 1 anno di reclusione e 1000 euro di multa, aumentata per il furto delle targhe di 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa, così complessivamente anni 12 di reclusione ed € 15.000,00 di multa, ridotta per la scelta del rito alla pena finale di 8 anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa

Il difensore della parte civile società S. SpA deposita conclusioni scritte e nota spese.

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, previa affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro ascritti, condannarli al risarcimento in favore della parte civile costituita di tutti i danni materiali e morali dalla stessa patiti in conseguenza dei reati per cui è processo, in ragione dei gravi danni materiali, da liquidarsi in separata sede, e del danno non patrimoniale cagionato alla costituita dalle condotte in contestazione;

Piaccia, altresì, all’Ill.mo Sig. Giudice subordinare l’eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli imputati all’adempimento da parte degli stessi delle statuizioni civili sopra indicate ai sensi dell’art. 165, comma i cp.

Piaccia infine all’Ill.mo Sig. Giudice condannare gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio determinate in separata nota che si allega



Il difensore della parte civile eredi di M. S. deposita conclusioni scritte e nota spese.

Il difensore degli imputati, avv. Franco Gandolfi:

- LEVACOVICH Angelo riqualificazione di cui al capo d) quale omicidio colposo ex art. 589 comma II c.p., anche eventualmente aggravato dall'art. 61 n. 3 c.p., in questo caso con il riconoscimento del vincolo della continuazione; riqualificazione del fatto di cui al capo B) in art. 648 c.p. o in subordine in art. 624 c.p.; assoluzione dal capo C); concessione delle circostanze attenuanti generiche; pena equa;
- LEVACOVICH Pierino riqualificazione del fatto di cui al capo B) in art. 648 c.p. o in subordine in art. 624 c.p.; assoluzione dal capo C); pena equa

MOTIVAZIONE

IL PROCESSO

In data 12.12.2011 il PM ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati per i reati di cui ai capi di imputazione.

All'udienza preliminare fissata per il giorno 20.1.2012, svoltasi alla presenza dell'imputato LEVACOVICH Angelo, si sono costituite parti civili i genitori di P. M. nei confronti di entrambi gli imputati per tutte le imputazioni, nonché la S. s.p.a. nei confronti di entrambi in relazione all'imputazione sub b).

Le parti nulla hanno osservato sulla costituzione delle parti civile, e stante la tardività della notifica per LEVACOVICH Pierino, l'udienza è stata rinviata al 22.3.2012 e nelle more l'imputato è stato sottoposto a provvedimento di fermo e, all'esito della convalida, alla misura cautelare custodiale.

All'udienza del 22.3.2012, con ordinanza a verbale alla quale integralmente si rinvia, la costituzione di parte civile di S. M. e D. T. è stata ammessa esclusivamente nei confronti di Angelo LEVACOVICH in relazione all'imputazione di cui al capo d), unico fatto per le stesse produttivo di danno. Il PM ha prodotto la sentenza pronunciata dal GUP c/o il Tribunale per i minorenni nei confronti di S. e F., con la quale detti imputati sono stati condannati oltre che per il furto qui contestato al capo a), per la ricettazione dell'auto e delle targhe e per concorso in omicidio doloso e resistenza a pubblico ufficiale. Alla medesima udienza gli imputati, presenti in stato di detenzione cautelare, e il loro difensore hanno chiesto procedersi con rito abbreviato, accettato dalle parti civili costituite. All'udienza il PM e i difensori delle parti civili hanno concluso come sopra

riportato e vi è stato rinvio al 4.4.2012 per la discussione del difensore, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza.

LE IMPUTAZIONI.

Ad entrambi gli imputati è contestato al **capo a)** il furto in danno della Tabaccheria "S. I." dalla quale gli imputati, in concorso con F. I. e S. Manuel, sottraevano un cambia monete, la somma di €500,00 e numerosi gratta e vinci. Gli imputati si introducevano nell'esercizio infrangendo il vetro della porta di ingresso, con conseguente contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose. E' altresì contestata l'aggravante del numero delle persone e del concorso con due minori degli anni 18, F. e S..

Ai **capi b) e c)** sono contestati il riciclaggio dell'autovettura utilizzata per la perpetrazione del furto e il furto delle targhe apposte sulla BMW 320D. In particolare l'autovettura BMW, all'atto della commissione dei reati sub a) e d), montava le targhe sottratte alla Renault Clio di G. S. e ciò, secondo l'ipotesi accusatoria, al fine ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto della stessa, in particolare dalla rapina commessa il 27.5.2011 all'interno del Parking Gaelazzo di Milano.

Il furto delle targhe veniva denunciato dalla parte offesa il 7.6.2011: la G. riferiva di avere parcheggiato l'auto alle 19.30 della sera precedente e di averla trovata priva delle targhe la mattina del 7.6, intorno alle 7, quando si stava recando al lavoro.

Sia al capo b) che al capo c) è contestata l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo che precede, ossia il furto per il capo b) e il riciclaggio per il capo c).

Al solo LEVACOVICH Angelo è poi contestato al **capo d)** l'omicidio volontario aggravato di M. P., avvenuto lo stesso 9.6.2011 a seguito di incidente stradale occasionato dalla fuga a bordo dell'auto di cui al capo b), immediatamente dopo la commissione del furto di cui al capo a), finalizzata a sottrarsi all'inseguimento della polizia.

In particolare, nel corso della commissione del furto, giungeva una volante e i correi si davano a repentina fuga a bordo della BMW 320, guidata da LEVACOVICH Angelo. Nel corso della fuga, avvenuta a fari spenti, percorrendo via Arsia ad una velocità compresa tra i 96 e i 109 Km/h, il LEVACOVICH impegnava l'incrocio con la via Cogne senza rispettare la segnaletica ivi presente e relativa all'obbligo di dare la precedenza, venendo così a collisione con la Citroen C3 condotta da M. P. che, a

seguito dell'impatto, si cappottava più volte. A causa dell'urto il M. veniva scaraventato fuori dall'auto e andava a sbattere contro una Skoda Fabia parcheggiata lungo la via; decedeva a seguito delle lesioni riportate nell'urto.

La contestazione di omicidio volontario aggravato dall'aver commesso il fatto per assicurarsi il profitto ovvero l'impunità per i reati di cui ai capi che precedono, è stata operata dal PM a seguito della riqualificazione dell'originaria contestazione di omicidio colposo in volontario, effettuata dal GIP nell'ordinanza emessa a seguito della convalida del fermo.

Infine, sempre al solo LEVACOVICH Angelo, è contestato al **capo e)** il reato di cui all'art. 116 comma 1 e 13 codice della strada, per avere guidato la BMW senza avere conseguito la patente di guida.

FONTI DI PROVA E RICOSTRUZIONE DEI FATTI.

Prima di procedere alla ricostruzione dei fatti sulla base delle fonti di prova acquisite, deve premettersi che, ad esclusione del capo c), non vi è stata contestazione alcuna da parte della difesa degli imputati in ordine alla materialità dei fatti e all'identificazione degli imputati quali autori. La discussione del difensore si è infatti incentrata sulla qualificazione giuridica del fatto sub b), con conseguente richiesta di assoluzione dal capo c), e sull'elemento soggettivo in relazione al reato contestato al capo d), oltre che sul trattamento sanzionatorio.

Tanto il PM quanto la difesa degli imputati, così come quelle delle parti civili, hanno fatto riferimento alle fonti di prova acquisite che hanno ritenuto pienamente utilizzabili ed attendibili. Non vi è stata alcuna contestazione sugli accertamenti operati, né divergenze di interpretazione sugli esiti degli stessi.

Si procederà pertanto alla ricostruzione dei fatti sulla base delle fonti di prova acquisite, le cui risultanze devono considerarsi pacifiche.

Le fonti di prova sono costituite da:

- denuncia di furto del titolare della tabaccheria e annotazione di polizia giudiziaria relativa all'intervento attuato nell'occasione con estrapolazione delle immagini filmate dalle telecamere poste all'esterno dell'esercizio;
- annotazioni relative all'intervento in via Mambretti presso la tabaccheria e al successivo inseguimento della BMW;

- accertamenti svolti nell'immediatezza del sinistro, con i relativi rilievi planimetrici;
- fotogrammi estratti dalle telecamere presenti sulla via Arsia che hanno consentito di riprendere l'incidente;
- perizia autoptica;
- consulenza del PM sulla dinamica del sinistro;
- sommarie informazioni assunte da persone informate dei fatti in relazione alla identificazione delle due persone a bordo della BMW fuggite dopo l'impatto;
- denuncia del titolare dell'autoparco Gian Galeazzo sulla rapina della BMW320;
- denuncia di G. Silvana in relazione al furto delle targhe rinvenute montate sulla BMW320;
- dichiarazioni rese dagli imputati e dai correi nel corso degli interrogatori al PM e al GIP.

Si tratta di fonti di prova che non richiedono particolari valutazioni: come detto, non vi sono state contestazioni sugli accertamenti tecnici svolti, né è stata contestata la dinamica del sinistro. Le sommarie informazioni assunte non sono di utilità per la ricostruzione dei fatti, avvenuti in assenza di testimoni, così come le dichiarazioni rese in interrogatorio dai due correi minorenni, fondamentali invece per l'individuazione dei due LEVACOVICH, peraltro oggi certa e non contestata.

Gli imputati hanno ammesso il furto alla tabaccheria così come hanno ammesso di essere stati coinvolti nel sinistro che ha pacificamente cagionato la morte di M. P.. LEVACOVICH Angelo ha ammesso di essere stato alla guida della BMW.

Risulta pertanto accertato che alle 4.42 della mattina del 9.6.2011, personale della Questura di Milano, veniva inviato dalla centrale operativa presso la Tabaccheria S. I. di via Mambretti, dove era stato segnalato un furto. Durante il tragitto gli operanti venivano avvisati che gli autori del furto erano fuggiti a bordo di una autovettura di colore grigio in direzione largo Boccioni e si erano sottratti al controllo di una volante incrociata, proseguendo la fuga ad alta velocità e a fari spenti in direzione della via G.B. Grassi. I fuggitivi venivano agganciati da una seconda volante che si poneva al loro inseguimento. La BMW, sempre procedendo a fari spenti e a velocità definita "*folle*" dagli operanti, percorreva via Drago e via Arsia dove, all'incrocio con via Cogne, veniva a collidere con una Citroen C3

alla quale non veniva data la precedenza nonostante il semaforo lampeggiante e la segnaletica presente.

Il conducente della BMW e il passeggero al suo fianco si davano alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre i due occupanti il sedile posteriore, identificati in F. e S., entrambi minorenni, rimanevano feriti. L'auto BMW 320, risultava montare targhe diverse da quelle alla stessa attribuite e risultate provento di furto.

A bordo dell'autovettura Citroen C3 venuta a collisione con la BMW, viaggiava M. P. che, a causa dell'urto, veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, impattava contro un'auto parcheggiata, e perdeva la vita.

I due minori venivano quindi ricoverati all'ospedale SACCO, mentre sul luogo dell'incidente venivano rinvenuti arnesi atto allo scasso, guanti e cappellini nonché cinque telefoni cellulari. Uno di questi risultava intestato alla vittima dell'incidente, mentre due risultavano in uso ai due minorenni ricoverati. Grazie alla individuazione delle ultime chiamate e al riconoscimento fotografico effettuato da F., uno dei due fuggitivi veniva identificato in LEVACOVICH Pierino.

Il coinvolgimento dello stesso veniva confermato anche dall'analisi dei tabulati telefonici dell'utenza a lui in uso. Grazie alla collaborazione del fratello di F. si profilava l'ipotesi che alla guida del veicolo vi fosse il fratello di Pierino, LEVACOVICH Angelo.

Le indagini proseguivano monitorando le utenze contattate da quella presumibilmente in uso a LEVACOVICH Pierino. Venivano quindi assunti a sommarie informazioni il fratello degli indagati, la fidanzata di Angelo e la di lei madre, nonché Nico DE RAGNA, contattato dai LEVACOVICH nell'immediatezza dei fatti. L'esito delle indagini consentiva di appurare che l'utenza, originariamente attribuita a Pierino, era in realtà in uso ad entrambi i fratelli e che era stato Angelo, immediatamente dopo l'incidente, a contattare tanto la fidanzata Edera, che avvisava poi la sorella degli imputati, quanto il DE RAGNA.

La circostanza dell'utilizzo del telefono immediatamente dopo l'incidente era confermata anche dalla visione dei filmati dai quali emergeva che uno dei due fuggitivi utilizzava il telefono mentre si stava allontanando.

L'identificazione di Angelo LEVACOVICH quale persona alla guida dell'auto BMW320, così come quella del fratello Pierino quale passeggero, non è peraltro oggi oggetto di contestazione avendo entrambi ammesso, una volta eseguiti i fermi, di avere partecipato al furto alla tabaccheria e di

essere stati l'uno alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente mortale e l'altro a lato passeggero.

CAPO A)

Come accennato il furto alla tabaccheria di via Mambretti è ammesso da entrambi gli imputati che hanno altresì specificato i ruoli rivestiti, confermati anche dalle dichiarazioni rese dai due correi minori nel procedimento svoltosi a loro carico, nonché dalle immagini estrapolate dalle telecamere.

Il fatto risulta provato sulla base.

- della denuncia sporta dal titolare della tabaccheria, che ha assistito dalla finestra dell'appartamento sito sopra l'esercizio ad una parte del fatto,
- delle immagini estrapolate dalla telecamera esterna che consentono di seguire la rottura della vetrata del bar tabacchi ad opera di una persona (da individuarsi nel LEVACOVICH Pierino in considerazione delle fattezze fisiche e dell'abbigliamento – oltre che della confessione), armata di piccone che, in compagnia di altra persona (da individuarsi nello S.), entra nel bar tabacchi dal quale vengono asportati una macchinetta cambia soldi, €500 e numerosi gratta e vinci.

Ad eccezione del denaro contante, quanto sottratto è stato rinvenuto dopo l'incidente sulla BMW insieme agli arnesi utilizzati per lo scasso (piccone compreso) e ai cappellini e guanti indossati.

Risulta pertanto accertato che intorno alle 4.40 della mattina del 9.6.2011 gli imputati sono giunti in via Mambretti a bordo di una BMW320 grigia, provento di rapina e montante le targhe rubate alla vettura Clio della G.. Mentre LEVACOVICH Angelo rimaneva a bordo al volante dell'auto in attesa dei correi, gli altri scendevano dall'auto: F. controllava la strada mentre LEVACOVICH Pierino, coadiuvato da S. Maicol, dopo avere rotto la vetrata della porta d'ingresso con un piccone, prelevava dalla tabaccheria una macchinetta cambia soldi, € 500,00 e numerosi gratta e vinci. Disturbati dall'arrivo della polizia chiamata dal titolare del bar svegliato dall'allarme collegato al negozio, i quattro fuggivano a bordo della BMW.

Il fatto così ricostruito integra il reato contestato: vi è stato l'impossessamento dei beni e denaro indicati, sottratti al titolare della tabaccheria, il cui fine è indubbiamente il profitto. Il fatto è attribuibile agli imputati, confessi sul punto, la cui identificazione è certa e non contestata dalla difesa.

Nessun dubbio in ordine all'elemento soggettivo desumibile dalle stesse modalità del fatto indicative della piena coscienza e volontà di quanto commesso, nonché dalla confessione.

L'unico punto sul quale accusa e difesa hanno prospettato ricostruzioni diverse è quello relativo alla preordinazione o meno del furto, in sé irrilevante per l'affermazione di responsabilità in relazione a tale contestazione, ma in ipotesi incidente sulla qualificazione giuridica del capo b) nonché sulla ricostruzione del capo c).

Il pubblico ministero ha infatti sostenuto che gli imputati avessero preordinato la commissione di un furto, anche se non necessariamente nel luogo poi colpito. L'affermazione troverebbe sostegno nel rinvenimento a bordo della vettura di arnesi atti allo scasso, oltre che di guanti e cappellini. Le dichiarazioni di tutti gli imputati secondo le quali il furto sarebbe stato occasionale e deciso transitando davanti alla tabaccheria, sarebbero smentite dalle sommarie informazioni rese dal fratello di F. che ha riferito che intorno alle 2.30 del mattino il congiunto, dopo aver ricevuto la telefonata di LEVACOVICH Pierino, era uscito di casa indossando guanti e cappellino. Il contatto telefonico è confermato dai tabulati e comunque ammesso da tutti gli imputati. Le dichiarazioni degli stessi hanno altresì consentito di accertare che i due fratelli, unitamente a S., si trovavano già insieme all'atto dell'incontro con il quarto complice. Proprio la tipologia di abbigliamento scelta da tutti gli imputati, la presenza sull'auto di arnesi atti allo scasso, l'utilizzo di un'autovettura provento di reato, sono tutti elementi che, secondo il PM, attestano che gli imputati si incontrarono al fine di commettere un furto.

La difesa invece ha evidenziato come le modalità di incontro tra gli imputati nonché l'obiettivo scelto siano incompatibili con una reale programmazione del furto. Le telefonate intercorse tra F. e i LEVACOVICH intorno alle 2.30 del mattino confermerebbero che gli imputati non erano già d'accordo sulla commissione di un reato, apparendo altrimenti incomprensibile la necessità di ripetuti contatti. Inoltre, la difesa ha sottolineato come tra l'orario dell'incontro e il furto siano passate ancora due ore, circostanza che escluderebbe che l'appuntamento fosse fin dall'inizio finalizzato alla commissione del reato. Ancora, il difensore ha rimarcato che il luogo prescelto ed in particolare la sua vicinanza all'abitazione del F. e la presenza delle telecamere confermerebbero la tesi degli imputati della decisione improvvisa.

Le due diverse ricostruzioni, che non hanno alcuna incidenza in ordine alla sussistenza del fatto di cui al capo a), vengono sostenute dalle parti per affermare o escludere la responsabilità degli imputati per il furto delle targhe, e, conseguentemente, per il riciclaggio dell'autovettura. La tesi del pubblico ministero, infatti, è che gli imputati abbiano preordinato il furto e, quindi, abbiano rubato le targhe e le abbiano montate sulla BMW, al fine di non consentire l'identificazione dell'auto come provento di delitto, e scongiurare possibili controlli. Tale profilo verrà pertanto trattato valutando la sussistenza dei fatti contestati ai capi b) e c).

CAPI B) e C)

In relazione a tali capi è pacifica la provenienza delittuosa tanto della BMW, quanto delle targhe sulla stessa montate. È altresì pacifico che gli imputati abbiano utilizzato tale auto, munita delle targhe sottratte alla G., per l'effettuazione del furto di cui al capo a), così come è certo che la auto sia stata coinvolta nel sinistro dal quale è derivata la morte di P. M..

La BMW320 grigia, originariamente targata DE*770*JL, è stata oggetto di rapina ai danni del “Gian Galeazzo Parking” come da denuncia sporta in data 28 maggio 2011 da Stefano Raffaglio. La parte offesa ha altresì indicato che a bordo dell'autovettura vi erano una macchina fotografica, un computer, una il Pad2 e un iPod, un telefono cellulare Nokia, un paio di occhiali da sole, una borsa da palestra con un paio di scarpe, oltre alla carta di circolazione e alla carta carburante. Secondo le informazioni assunte dal proprietario del parcheggio la predetta autovettura è stata oggetto di rapina unitamente ad altre due autovetture. Le indagini effettuate sulla rapina non hanno consentito di ricollegare il fatto agli odierni imputati, pur in possesso della BMW320.

Le targhe ritrovate montate sulla predetta autovettura, sono invece state oggetto di furto ai danni di S. G. come da denuncia acquisita agli atti. La parte offesa infatti il giorno 7 giugno 2011 si presentava alla questura di Milano intorno alle nove del mattino denunciando che, nell'accingersi a recarsi al lavoro con la propria autovettura Renault Clio targata EH037TF, si era resa conto che le targhe erano state asportate. Precisava di avere parcheggiato la macchina la sera precedente regolarmente munita delle targhe.

Così ricostruita la provenienza da delitto della BMW e delle targhe, il pubblico ministero ha posto l'accento sulle dichiarazioni degli imputati in ordine al ritrovamento dell'autovettura già munita delle targhe sottratte, per sostenere tanto la responsabilità degli stessi per il capo c), quanto la qualificazione giuridica di riciclaggio dell'autovettura utilizzata per il furto. Secondo la ricostruzione dell'accusa infatti, gli imputati entrati in possesso della BMW, avendo deciso di utilizzare la stessa per commettere ulteriori reati, avrebbero rubato le targhe della G. al fine di montarle sulla BMW e di non rendere la stessa riconoscibile quale provento di delitto. Il pubblico ministero ha sottolineato, a sostegno della propria tesi, che le dichiarazioni sul punto fornite da LEVACOVICH Angelo all'atto del fermo sarebbero smentite dalla data di effettuazione del furto delle targhe. Pacifico infatti che tale fatto si sia verificato tra le 19.30 del 6 giugno 2011 e le 7.00 del giorno successivo, le dichiarazioni dell'imputato in ordine al rinvenimento dell'autovettura BMW, già montante le targhe rubate alla G., tre giorni prima del furto di cui al capo a), sarebbero all'evidenza false. È infatti evidente che essendo intervenuto il furto alla tabaccheria nelle prime ore del mattino del 9 giugno, secondo la versione dell'imputato l'autovettura sarebbe stata rinvenuta già munita di quelle targhe il 6 giugno pomeriggio, se non addirittura il 5 giugno pomeriggio, fatto questo pacificamente da escludersi. Proprio la falsa dichiarazione attesterebbe la responsabilità dell'imputato per il furto delle targhe e, conseguentemente, per il riciclaggio.

La difesa, all'opposto, ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal LEVACOVICH Angelo all'atto del fermo non sarebbero precise sul punto, circostanza spiegabile alla luce del ben più grave il fatto di omicidio allo stesso attribuito, e sul quale si sarebbe concentrata l'attenzione dello stesso. Maggiormente credibili, in quanto ancorate ad un dato reale, le successive dichiarazioni rese al GIP in sede di convalida, nel corso delle quali l'imputato ha ricollegato il furto alla partita di calcio Italia-Irlanda. Il LEVACOVICH ha infatti dichiarato al GIP di avere rinvenuto l'autovettura abbandonata una volta uscito dopo aver assistito alla partita che, pacificamente, si è svolta il 7 giugno alle ore 20.45. Le diverse dichiarazioni sarebbero spiegabili in considerazione di una maggiore riflessione sul punto e non, come sostenuto dal pubblico ministero, di una ricostruzione difensiva finalizzata a sminuire le proprie responsabilità. Ciò in quanto l'interrogatorio al GIP è avvenuto a distanza brevissima da quello reso al PM all'atto del fermo, ossia la mattina successiva, senza che l'imputato abbia avuto l'opportunità né di vedere gli atti né di consultarsi

con alcuno. D'altra parte le ammissioni rese in ordine al più grave fatto di omicidio, renderebbero inverosimile che l'imputato abbia mentito sul punto.

Deve ritenersi peraltro che non vi siano elementi sufficienti per affermare la responsabilità degli imputati in ordine al reato contestato sub c). Sul furto non è stata effettuata alcuna indagine specifica, quale ad esempio l'acquisizione dei tabulati telefonici degli imputati relativi alla giornata in cui il furto si è verificato, ciò al fine di accertare se si trovassero in luogo compatibile con quello in cui l'autovettura della G. era parcheggiata. La responsabilità pertanto si dovrebbe dedurre da un lato dalla inverosimiglianza delle dichiarazioni rese in ordine al ritrovamento della macchina, dall'altro dall'utilizzo di tale autovettura per commettere un reato. In sostanza il ragionamento del pubblico ministero può essere così sintetizzato:

- le targhe sono state rubate e apposte all'autovettura BMW, già probabilmente segnalata come provento di rapina, al fine di non renderla individuabile;
- ciò è stato fatto per utilizzarla indisturbati per commettere un ulteriore delitto;
- gli odierni imputati sono gli autori di questo ulteriore delitto (il furto di cui al capo a) posto in essere utilizzando l'autovettura con le targhe false;
- hanno reso dichiarazioni non credibili in ordine all'entrata in possesso dell'autovettura.

Ne consegue che a loro deve essere ragionevolmente ascritto il furto delle targhe e il riciclaggio dell'autovettura.

Il ragionamento non può essere condiviso: l'inverosimiglianza della dichiarazioni in ordine al ritrovamento dell'autovettura, non può ritenersi da sola sufficiente per attribuire agli imputati la responsabilità del furto e la responsabilità del montaggio delle targhe sulla BMW. E' infatti altrettanto probabile che gli imputati, avvezzi alla commissione di reati con l'utilizzo di autovetture provento di delitto e/o modificate nei loro dati identificativi, si siano procurati una autovettura già predisposta per essere utilizzata nella commissione di reati. La indicazione errata o falsa della data in cui gli imputati sono entrati in possesso della BMW, non è da sola sufficiente a sostenere una dichiarazione di responsabilità degli imputati per le condotte contestate ai capi b) e c), in assenza di ulteriori elementi idonei ad attribuire con certezza agli stessi sia la condotta di sottrazione delle targhe che la condotta di sostituzione delle targhe originarie della BMW con quelle

sottratte. È altresì evidente che le dichiarazioni false o errate, a seconda che si voglia seguire l'interpretazione del PM o della difesa, possono essere state rese al fine di non consentire l'individuazione del reale autore di tali reati.

Peraltro è plausibile che la dichiarazione del LEVACOVICH Angelo resa nel corso dell'interrogatorio al GIP, avvenuto la mattina successiva rispetto a quello al PM e, pertanto, senza alcuna possibilità di preparazione particolare, sia maggiormente credibile proprio perché ancora la data del “*rinvenimento*” dell'auto ad un fatto preciso, ossia la partita Italia-Irlanda, mentre la collocazione temporale rispetto al furto, anche in considerazione della consuetudine dell'imputato alla commissione di fatti analoghi, può essere stata maggiormente imprecisa.

Certamente l'inverosimiglianza delle dichiarazioni in ordine alle modalità di ritrovamento dell'autovettura, ossia il rinvenimento dell'auto aperta con le chiavi all'interno e mal parcheggiata nel parcheggio di un supermercato, se non consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità in ordine al capo c) e al capo b) così come qualificato, consentono però di qualificare il fatto di cui al capo b) quale ricettazione e non quale furto, come chiesto, seppure in alternativa, dalla difesa.

È infatti indubbio che gli imputati fossero in possesso di una autovettura proveniente da delitto e che fossero ben consapevoli dell'illecita provenienza della stessa (così come delle targhe) atteso l'utilizzo che ne hanno effettuato. È altresì da escludere che tale autovettura sia stata rinvenuta casualmente all'interno di un parcheggio, peraltro aperto al pubblico, secondo quanto dagli stessi dichiarato. Trattandosi infatti di autovettura segnalata in quanto rapinata, appare inverosimile che la stessa, abbandonata malamente parcheggiata in un luogo di passaggio quale il parcheggio di un supermercato, non sia stata notata da alcuno prima che gli imputati la rinvenissero. Si dovrebbe infatti ipotizzare che, casualmente, gli imputati abbiano avuto la “fortuna” di trovare l'auto immediatamente dopo il suo abbandono da parte dei precedenti possessori, senza che nessuno avesse notato quanto meno l'anomalia della presenza di un'auto di valore, aperta e con le chiavi all'interno, abbandonata in un parcheggio. In realtà assai più verosimile e logico è ritenere che gli imputati abbiano ricevuto una autovettura di illecita provenienza per commettere il reato poi effettivamente compiuto, diventando così irrilevante la conoscenza in ordine alla presenza sull'auto di targhe diverse da quelle originarie.

Deve in conclusione pronunciarsi assoluzione in relazione al capo c) per non essere stata raggiunta la prova che gli imputati hanno commesso il fatto e condanna per il capo b), riqualificato quale ricettazione aggravata ai sensi dell'art. 61 n.2 c.p.

CAPO D)

Per tale capo le conclusioni del PM e del difensore degli imputati sono concordi nel richiedere la derubricazione in omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento.

Il solo difensore della parte civile costituita per tale capo ha invece insistito per la qualificazione del fatto quale omicidio doloso, seppure nella forma del dolo eventuale, richiamando l'ordinanza del GIP e la sentenza del GUP minori.

L'incidente si è verificato dopo che gli imputati, sorpresi nella commissione del reato sub a), sono fuggiti a bordo della BMW condotta da LEVACOVICH Angelo, privo di patente di guida. La distanza tra via Mambretti e il luogo del sinistro è di circa un chilometro che, alla velocità tenuta dagli imputati, viene percorso in pochissimo tempo¹.

La dinamica dell'incidente è pacifica e non contestata dalle parti. È stata ricostruita sulla base tanto dei rilievi operati nell'immediatezza, quanto degli esiti della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, sulla quale, come detto, non vi sono state contestazioni.

L'incidente può altresì essere direttamente seguito attraverso la visione delle riprese delle telecamere presenti lungo via Arsia, che hanno consentito di filmare il tragitto della BMW dal momento in cui ha svoltato nella predetta via, al momento in cui si è fermata a seguito dell'impatto con l'autovettura della vittima.

Dal filmato sono stati estrapolati i fotogrammi riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria del 18 luglio 2011. Sul filmato ha lavorato il consulente tecnico al fine di rispondere ai quesiti a lui posti dal pubblico ministero.

La consulenza è in atti e alla lettura integrale della stessa non può che rinviarsi. La ricostruzione operata deve ritenersi condivisibile e confermata

¹ La chiamata dalla centrale operativa è delle 4.42, mentre l'incidente è delle 4.54. In questo lasso di tempo quindi gli imputati, che alle 4.42 stavano commettendo il furto, hanno interrotto tale azione, sono risaliti in auto e hanno iniziato la fuga che, stante la distanza percorsa, non può essere durata più di qualche minuto.

dalla diretta visione del filmato al quale, del pari, si rinvia. In assenza di contestazioni specifiche, ritenendo l'elaborato completo, congruamente motivato, privo di contraddizioni e sviluppato sulla base di argomentazioni condivisibili, la dinamica del sinistro deve essere ricostruita facendo proprie le risultanze della consulenza.

Altrettanto è a dirsi per l'esame autoptico, il cui esito in atti, e al quale non può che rinviarsi.

È quindi provato che P. M. è deceduto per *“traumatismo contusivo produttivo di lesioni cranio-encefaliche (frattura della volta e della base del cranio, emorragia subaracnoidea e subdurale, focolai contusivi cortico-sottocorticali)*. L'esame della salma ha consentito di rilevare plurime aree escoriative ed ecchimotiche in corrispondenza della testa e degli arti inferiori e superiori, oltre a due ferite lacero-contuse del tegumento in regione temporo-occipitale destra e mastoidea omolaterale. Si è quindi riscontrato, in sede cefalica: *“diffuso infarcimento emorragico della regione occipitale e temporo parietale destra della faccia profonda del cuoi cappelluto; complesso fratturativo produttivo di tasselli ossei infossati della volta cranica con coinvolgimento della base; diffusa emorragia sub durale ed emorragia sub aracnoidea; plurimi focolai contusivi cortico-sottocorticali a carico del lobo temporale di destra”*. Infine sono state riscontrate fratture a carico della VII e VIII costa di sinistra e della I di destra; frattura scomposta della clavicola destra e bilaterale emotorace. Evidenzia il consulente che *“tutte le lesioni...hanno presentato infiltrazioni di sangue e sono pertanto da ritenersi irrogate su soggetto vivente. Le lesioni descritte, in base alla loro natura, gravità ed estensione, nonché all'interessamento di strutture ad elevata dignità funzionale sono tali da determinare il decesso in tempi brevi. I rilievi necroscopici, inoltre, ben si accordano con la modalità lesiva prospettata allo stato in atti”*.

La *“modalità lesiva prospettata allo stato in atti”* emerge con chiarezza dai fotogrammi ed è stata ricostruita dalla consulenza cinematografica oltre che dalla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi nell'immediatezza. E' così risultato che l'impatto tra la BMW guidata dall'imputato e la Citroen C3 condotta dalla vittima è avvenuto tra la parte *“fronto/laterale sx”* della BMW e il *“terzo ant. dx e vano motore”* della Citroen in considerazione dell'impatto *“pressoché ortogonale”* tra le due auto. Per effetto dell'impatto la Citroen C3 si è ribaltata sulla fiancata destra scivolando

sull'asfalto sino ad arrestarsi contro un'Audi parcheggiata lungo il margine sinistro della carreggiata di via Arsia. Durante lo scivolamento della Citroen successivo all'impatto, il M., che non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dalla propria auto attraverso il finestrino posteriore destro, come può chiaramente evincersi dalla visione del filmato e dal rinvenimento di una ciocca di capelli della vittima sul profilo del finestrino posteriore destro dell'auto. Il M. ha poi *“violentemente impattato contro il veicolo Skoda Fabia di colore giallo, in sosta irregolare lungo il marciapiede dx della carreggiata di via Arsia”*. L'impatto è avvenuto tra la ruota anteriore sinistra della Skoda, sospinta in avanti dal tamponamento a catena prodotto dalla BMW la cui corsa è, appunto, finita contro la prima della auto parcheggiate sul lato destro della via Arsia dopo l'incrocio con via Cogne, e il capo del M.. Proprio il traumatismo al capo e le conseguenti emorragie hanno causato la morte del M..

Grazie alle riprese delle telecamere, il consulente è stato in grado di accertare la velocità tenuta da entrambi i veicoli calcolata utilizzando i *frame* del filmato che hanno consentito di verificare il tempo impiegato dalla BMW dall'ingresso in via Arsia all'impatto. Il consulente ha utilizzato punti fermi acquisiti attraverso un sopralluogo, al fine di verificare il tempo di percorrenza delle singole frazioni del tragitto in via Arsia, arrivando così a determinare:

1. la BMW ha fatto ingresso in via Arsia alle 4.54.11_ e ha impattato contro la Citroen alle successive 4.54.14_52 percorrendo circa 77 metri;
2. la vettura dall'ingresso in via Arsia sino all'impatto ha impiegato circa 2,88 secondi con una velocità media di 96 km/h;
3. dall'ingresso in via Arsia la BMW ha accelerato, tanto che la velocità media dal *frame* 4.54.13_64 al punto d'urto era di 109 km/h *“e pertanto superiore a quella che la vettura aveva nel momento in cui essa si trovava ad essere inquadrata dal sistema di videosorveglianza a circa 77 metri di distanza, di cui al frame n. 9 del secondo 11 delle ore 4.54”*
4. alla distanza di 13,27 metri dal punto d'urto la BMW ha decelerato tanto che la velocità media per tale tratto è stata calcolata in 100 km/h.

E' stato altresì accertato che il LEVACOVICH ha percorso il tragitto a fari spenti; è però altrettanto certo che per quasi 2 secondi (1,92), su un

percorso durato 2,88 secondi, il LEVACOVICH ha utilizzato gli abbaglianti lampeggiando ripetutamente. In particolare dal *frame* 4.54.11_64 al *frame* 5.45.13_56 gli abbaglianti risultano utilizzati ad intermittenza (con lampeggi successivi). Al *frame* 5.45.13_64 la BMW ha smesso di lampeggiare ma i fari proiettano ancora luce, trattandosi di fari a *xeno* “*un gas che raggiunge la propria massima luminosità dopo qualche istante dall’accensione, ed allo spegnimento perde gradualmente la propria intensità*”. Da questo momento all’impatto mancano 0,88 secondi. Le autovetture entrano “*nel rispettivo campo di visibilità*” a circa 0,48 secondi dall’impatto.

La circostanza che LEVACOVICH non abbia più lampeggiato non ha un valore particolare in considerazione del tempo, pari a poco più di un secondo, tra l’ultimo lampeggio e l’impatto.

Pacifico che entrambi non abbiano avuto il tempo tecnico per mettere in atto una reazione. Peraltro rileva il consulente che “*dalla visione del filmato parrebbe che la C3 abbia attivato il sistema frenante...allorquando si trovava rispettivamente a 0,32 esc, a 0,8 sec. dall’impatto*”, mentre non è stato possibile rilevare eventuale analoga reazione da parte del guidatore della BMW attesa la posizione frontale rispetto alle immagini. Dalla visione delle stesse “*parrebbe*” peraltro che il LEVACOVICH abbia sterzato verso la sua destra (manovra non rilevata dal consulente ma affermata da...): i fotogrammi nn. 109 e 110² consentono infatti di valutare l’asse dell’auto rispetto alle strisce pedonali e di apprezzare uno spostamento dell’auto verso destra, evidentemente causato da una sterzata³.

La CITROEN viaggiava con i fari accesi ad una velocità media oscillante tra i 47 km/h e i 50 km/h ed era in accelerazione: a circa 11,60 mt dal punto di impatto infatti la velocità media calcolata era di 47 km/h, mentre a 6,65 mt dal medesimo punto era di 50 km/h.. Come sopra detto, il M. non indossava le cinture di sicurezza.

Deve ancora evidenziarsi che l’incrocio è semaforizzato ma il semaforo risultava proiettare luce gialla lampeggiante. I veicoli provenienti, come la CITOREN C3 da via Cogne, hanno il diritto di precedenza attesa la presenza dell’apposito cartello triangolare rovesciato per i veicoli provenienti da via Arsia.

² Frame 4.54.14 dal centesimo 36 al centesimo

³ La circostanza che nell’annotazione della Volante Accursio 4° all’aff. 119 gli operanti scrivano che la vettura “*non modificava la traiettoria*”, non esclude quanto indicato attesa la repentinà degli eventi che verosimilmente non ha consentito agli operanti di percepire il movimento verso destra dell’auto inseguita.

E' dunque provato che il LEVACOVICH:

1. viaggiava a fari spenti a velocità elevata, per sottrarsi all'inseguimento di due auto della polizia;
2. dopo la svolta in via Arsia ha progressivamente accelerato sino a circa 14 metri dall'incrocio con via Cogne;
3. ha utilizzato gli abbaglianti sino a meno di un secondo prima dell'impatto, lampeggiando ripetutamente;
4. ha decelerato in prossimità dell'incrocio;
5. non ha dato la precedenza nonostante la segnaletica verticale presente e il semaforo lampeggiante;
6. ha investito la CITROEN di M. con il muso della BMW, dopo aver probabilmente tentato di sterzare, nella parte anteriore destra con la parte fronto/laterale sx.

E' altresì provato che M.:

1. viaggiava con i fari regolarmente accesi;
2. aveva la precedenza;
3. non indossava la cintura di sicurezza;
4. era in accelerazione nonostante si approssimasse da un incrocio a semaforo lampeggiante;
5. a seguito dell'urto la sua auto si è cappottata ed è stato sbalzato fuori attraverso il finestrino posteriore destro, scivolando sull'asfalto sino ad arrestarsi dopo aver colpito con il capo contro la ruota anteriore destra della Skoda parcheggiata sul lato sinistro della via Arsia.

Sulla base di tale ricostruzione è pacifico che il decesso del M. sia intervenuto in quanto causato dal sinistro e che, per quanto possano essere a lui attribuiti profili di condotta colposa, gli stessi non sono stati sicuramente tali da interrompere il nesso causale tra la condotta del LEVACOVICH e l'evento verificatosi.

Deve pertanto applicarsi nel caso in esame la disposizione del comma 1 dell'art. 41 c.p. in base al quale il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento, non essendo nel caso in esame ravvisabile alcuna causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. La condotta del M. che non indossava la cintura di sicurezza e non ha moderato la velocità nell'approssimarsi all'incrocio, è condotta che può aver contribuito al verificarsi dell'evento concreto così come occorso, ma non è stata da sola sufficiente a determinare l'evento, derivato dall'impatto con la BMW.

Accertata pertanto la condotta del LEVACOVICH e il nesso di causalità tra la stessa e l'evento, ossia la morte del M., deve essere valutato il profilo dell'attribuzione psichica del fatto al suo autore.

Elemento soggettivo

L'andamento altalenante delle valutazioni operate in relazione al medesimo fatto dalle autorità inquirenti e giudicanti che si sono susseguite nell'ambito del presente procedimento e di quello innanzi al Tribunale per i minorenni, sono indicative della difficoltà di valutazione dell'elemento soggettivo nel caso in esame.

Il PM presso il Tribunale per i Minorenni ha contestato ai trasportati F. e S. il concorso in omicidio doloso, per il quale il GIP ha applicato misura cautelare, annullata dal Tribunale del riesame che ha ritenuto invece il concorso in omicidio colposo. Il PM minori ha peraltro chiesto il rinvio a giudizio nuovamente per concorso in omicidio doloso e il GUP minori ha condannato per tale reato.

In sede ordinaria, invece, il PM non ha ritenuto di contestare il concorso in omicidio al trasportato LEVACOVICH Pierino, mentre a carico di LEVACOVICH Angelo, nel provvedimento di fermo, ha qualificato il fatto come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Il GIP, convalidato il fermo, ha applicato la misura cautelare per omicidio doloso, ritenendo imputabile il fatto a titolo di dolo eventuale.

Le diverse valutazioni sono indicative di una estrema difficoltà di inquadramento del fatto, oscillante tra l'imputazione a titolo di colpa cosciente e di dolo eventuale. La difficoltà è peraltro, a parere di questo Giudice, più apparente che reale, laddove la valutazione sia operata non sulla base delle astratte formule di volta in volta coniate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma sia ancorata al dato fattuale quale emerge dagli atti del procedimento.

Il tema del confine tra colpa cosciente e dolo eventuale negli ultimi anni ha dato spunto a svariati interventi dottrinali e giurisprudenziali proprio in tema di incidenti stradali, e le pronunzie che si sono susseguite sono state utilizzate anche in altre ipotesi nelle quali il tema è di particolare rilievo, quali gli incidenti sul lavoro⁴. Ad un filone giurisprudenziale consolidato

⁴ Il riferimento è alla sentenza della Corte di Assise di Torino del 15.4.2011 sul caso Thyssenkrupp

che ribadisce l'inquadramento all'interno del reato colposo, seppure nella forma aggravata dalla previsione dell'evento, sembra essersi contrapposto un nuovo indirizzo, di cui la sentenza della I^a sezione della Corte di Cassazione 10411/2011 è la più recente espressione⁵. Peraltro, ad una attenta lettura di quest'ultima pronuncia, emerge evidente come la consolidata distinzione teorica tra dolo eventuale e colpa cosciente sia ribadita anche dalla Suprema Corte che, lungi dal coniare un nuovo criterio distintivo o dall'offrire formule teoriche astrattamente applicabili, precisa: *“la delicata linea di confine tra il “dolo eventuale” e la “colpa cosciente” o “con previsione” e l’esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell’imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell’accertamento e di effettuare con approccio critico un’acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un’indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell’id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l’espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici”*.

Nel caso in esame, l'analisi del fatto concreto unitariamente inteso e, quindi, non limitato all'analisi delle gravi violazioni del codice della strada poste in essere dal LEVACOVICH e dell'evento verificatosi, esclude che quest'ultimo sia stato voluto dal LEVACOVICH, seppure nella forma del dolo eventuale.

Come correttamente indicato da PM e difensore dell'imputato, non risulta provata la volizione dell'evento morte causato dalla condotta posta in essere.

Non è qui in discussione che il LEVACOVICH abbia causato l'evento per imprudenza e imperizia e per avere violato le norme del codice della strada. I profili di colpa nella condotta tenuta sono stati sopra evidenziati e non

⁵ La sentenza è direttamente richiamata dal GUP minori, mentre il GIP ordinario fa riferimento comunque al criterio c.d. economico di accettazione del rischio di causazione dell'evento lesivo pur di riuscire ad evitare l'arresto.

sono stati contestati dalla difesa, così come non è stato contestato che il LEVACOVICH avesse previsto l'evento.

Gli accertamenti compiuti sono infatti indice inequivoco della previsione dell'evento desumibile dall'aver guidato ad alta velocità un'auto di elevata potenza per sfuggire alla polizia, senza accendere le luci e senza dare la precedenza. Chiunque si ponga alla guida di un veicolo di quella potenza e tenga i comportamenti accertati e sopra descritti è cosciente della possibilità del verificarsi di un incidente anche grave e, quindi, prevede un evento gravemente lesivo o mortale.

Ma gli stessi accertamenti escludono che l'evento verificatosi sia stato voluto dall'imputato, anche nella forma più attenuata propria del dolo eventuale. La verifica della volontà deve essere operata sulla base degli elementi di fatto sopra riportati, unici idonei a sostenere il giudizio sul punto, ai quali devono essere aggiunti un dato di fatto, relativo alle condizioni di tempo e di luogo, e un elemento logico dato dalla consapevolezza in capo al LEVACOVICH, persona adusa alla commissione di reati contro il patrimonio, dei rischi connessi ad un eventuale arresto per il furto alla tabaccheria.

Il fatto si è verificato alle 4.50 circa di un giovedì mattina di giugno in una zona periferica, pressoché deserta e priva di traffico; la fuga è durata un tempo assai ridotto non idoneo a sostenere una precisa ponderazione con conseguente scelta di proseguire ad ogni costo nella fuga; l'autovettura utilizzata, per quanto potente, non era tale da offrire una protezione particolare in caso di impatto (tanto che i due minori trasportati hanno riportato l'uno la rottura del femore e l'altro del bacino); pur non ottemperando al segnale di dare la precedenza, l'imputato ha più volte lampeggiato sul rettilineo di via Arsia e ha decelerato in prossimità dell'incrocio, probabilmente cercando anche di piegare a destra⁶.

Tali elementi escludono con certezza che il LEVACOVICH abbia voluto proseguire nella fuga anche a costo di provocare un incidente mortale.

La diversa valutazione operata in sede cautelare e dal GUP minori non può essere condivisa in quanto contraddetta dagli accertamenti operati e sopra riportati nonché dall'elemento logico della evidente sproporzione tra il rischio correlato all'arresto, di cui tutti e quattro gli autori del furto erano

⁶ Come detto il consulente non ha rilevato tale manovra che peraltro appare percepibile alla diretta visione del filmato e dei fotogrammi citati nel testo.

consapevoli in considerazione delle pregresse esperienze, e quello legato alla accettazione del rischio di causare un sinistro mortale.

Dalla lettura dei rispettivi provvedimenti emerge come la valutazione in ordine alla sussistenza della volontà sia fatta derivare dalla verifica dell'evento: posto che la condotta gravemente irregolare tenuta volontariamente e per sfuggire alla polizia ha causato l'incidente mortale, questo era voluto.

Entrambi i giudici hanno valorizzato la scelta della fuga per affermare una precisa opzione verso la causazione dell'evento: evitare l'arresto è stato l'obiettivo prevalente la cui realizzazione è stata perseguita anche a costo di travolgere chi si fosse trovato sulla propria strada e causarne la morte (c.d. *criterio economico*).

La tesi sostenuta peraltro non considera ovvero interpreta in modo non condivisibile i dati di fatto.

Il GUP minori pur riportando gli esiti della consulenza disposta nel presente procedimento e acquisita dall'autorità minorile, nella valutazione in ordine all'elemento soggettivo non fa alcun riferimento alle risultanze della stessa ma focalizza l'attenzione su due dati ritenuti preminenti: che i due imputati minori *“salirono sulla BMW la notte tra l'otto e il nove giugno 2011 non per fare un giro, ma per eseguire un piano criminoso già concordato con i complici maggiorenni, di fare un furto con “spaccata”; che entrambi risalirono sulla BMW dopo che Angelo Levacovich si accorse che i fari in arrivo erano di una vettura della Polizia, e durante il successivo inseguimento non fecero nulla per convincere il guidatore a fermarsi”*. Da tali dati il GUP ricava con certezza la volontà dell'evento morte, pur in capo ai soggetti trasportati, avendo in sostanza i minori già messo in conto, aderendo al piano criminoso, che avrebbe potuto essere necessaria una fuga e che la stessa, a bordo di un'auto potente, avrebbe potuto causare la morte di chi si fosse trovato sulla loro strada. La scelta poi di salire sull'auto una volta giunta la polizia, e quindi di concretizzare il piano criminoso già deliberato, confermerebbe la *“volontà preminente rispetto ad ogni considerazione di rischio per l'altrui incolumità, di sottrarsi alla cattura da parte della Polizia e di conservare il bottino del colpo appena messo a segno nella tabaccheria per poterlo poi dividere tra tutti e lucrare gli utili del “lavoro” di quella notte”*. Ciò a maggior ragione, prosegue il GUP minori, essendo gli stessi stati coinvolti un anno prima in un analogo inseguimento conclusosi solo perché avevano imboccato una strada senza uscita (evidentemente senza causare alcun incidente, tanto meno mortale). L'essersi ritrovati in analoga situazione e avere optato per fuggire a bordo dell'auto attesterebbe, secondo il GUP minori, non solo la

previsione dei rischi conseguenti ma anche l'accettazione degli stessi pur di sottrarsi alla cattura: *“entrambi gli imputati, pertanto, allorché decisero di associarsi ai due maggiorenni nella fuga in macchina e salirono sulla BMW – ma addirittura fin da quando concordarono il furto con spaccata, del quale la fuga a grande velocità, come si è visto, rappresenta un corollario necessario -. Avevano accettato il rischio di un evento lesivo dell'altrui incolumità, e contavano sulla fuga con quelle modalità, per ottenere a ogni costo, l'impunità e la conservazione del bottino”*. Confermerebbe il concorso morale la circostanza, affermata da F. ritenuto maggiormente credibile sul punto, del silenzio tenuto durante il tragitto.

La valutazione non è condivisibile in quanto disancorata dai dati fattuali sopra riportati che escludono, finanche in capo all'autista, l'esistenza della volontà. Ritenere che l'adesione alla fuga, attuata su auto potente e violando le norme del codice della strada, sia in sé dimostrativa dell'accettazione del rischio di uccidere qualcuno provocando un incidente, non tiene conto delle condizioni di tempo e di luogo in cui la fuga è stata attuata (strade periferiche deserte in orario notturno ma comunque bene illuminate), del comportamento contrario tenuto dal LEVACOVICH che ha lampeggiato, rallentato e sterzato, del tempo della fuga che è stato assai breve, delle pregresse esperienze, pur richiamate dal GUP minori, che si erano concluse senza incidenti, della evidente sproporzione tra i rischi correlati all'arresto e quelli correlati all'incidente, della irrilevanza dell'eventuale silenzio tenuto sull'auto o dell'esortazione a fermarsi, in assenza della prova dell'incitamento a proseguire⁷.

La valutazione operata appare disancorata dai dati reali e riferita solo alla gravità, indubbia, della condotta tenuta (dal LEVACOVICH) e dell'evento dalla stessa causato. Ma la valutazione dell'elemento soggettivo non può essere fatta derivare da tali elementi, richiedendo una precisa ricostruzione della volizione. Come chiaramente ritenuto da quella stessa pronuncia della Corte di Cassazione posta dal GUP minori a fondamento della propria decisione, *“se, dall'esame del carattere del reo, ma soprattutto dal modo come egli ha perseguito il suo fine concreto, risulta che egli avrebbe agito egualmente anche se avesse previsto l'evento come necessariamente connesso alla sua azione, il dolo sussiste; mentre si ha colpa con*

⁷ Come correttamente sottolineato dal PM in questa sede, solo la prova certa di un preciso incitamento da parte dei trasportati avrebbe potuto portare, forse, a ritenere il concorso. Ma tale prova manca avendo gli imputati riferito o che vi era silenzio in auto o che vi era, appunto, l'esortazione a fermarsi.

previsione, qualora nella suddetta ipotesi si sarebbe astenuto dal compiere l'azione”⁸.

Nella pronuncia del GUP minori manca proprio la valutazione delle modalità della fuga dalle quali far derivare, con certezza, la volizione dell'evento lesivo o, meglio, manca la valutazione di alcuni elementi che necessariamente modificano i dati valorizzati da quel giudicante. Le violazioni indubbie del codice della strada, ossia la velocità, l'omessa precedenza e il mancato utilizzo dei fari, e i motivi delle stesse, la fuga dalla polizia, devono essere inseriti nel contesto in cui si sono verificate, tenendo conto delle specifiche esperienze dei correi e delle ulteriori condotte che le hanno accompagnate.

E così non può trascurarsi che:

- la fuga è durata assai poco avendo i fuggitivi percorso circa 1 km;
- la strada era deserta atteso l'orario con conseguente ragionevole speranza che nessuno transitasse agli incroci (come successo a quello precedente la via Cogne);
- la pregressa esperienza, quanto meno dei due minori, faceva loro ragionevolmente presumere di poter evitare un evento lesivo a terzi (o a se stessi) rischiando al più l'arresto;
- il LEVACOVICH ha messo in atto condotte di guida, pur nell'ambito delle palesi violazioni, contrarie alla accettazione del rischio, utilizzando gli abbaglianti e diminuendo la velocità in prossimità dell'incrocio.

Tale ultima condotta è stata invece valorizzata in senso contrario dal GIP del presente procedimento in sede di emissione di misura cautelare. Lo stesso ha affermato che *“in definitiva, l'indagato, che conduceva l'autovettura a folle velocità in prossimità del tristemente noto incrocio, lo faceva per salvarsi dalla cattura, ripetesi “a tutti i costi”, ossia anche a costo di scontrarsi con qualcuno. L'affermazione non è affatto apodittica, sol che si consideri che l'indagato, ossia proprio colui che stava alla guida e che pertanto aveva il controllo della BMW, nell'approssimarsi all'incrocio, giust'appunto figurandosi che altri mezzi avrebbero potuto sopraggiungere perpendicolarmente alla sua direttrice, nella piena consapevolezza di non potere, non solo fermarsi, ma financo rallentare, onde concedere la dovuta precedenza ai mezzi per correnti di intersezione, non stava inerte, siccome impietrito, secondo la tesi che tenta di accreditare, dalla paura della polizia, ma ripetutamente ed insistentemente faceva almeno una cosa: lampeggiava. Il lampeggio, con gli abbaglianti,*

⁸ Cfr Cass. 1.2.2011

non una volta ma più volte, in una frangente in cui la BMW procedeva, velocissima, a fari spenti, non poteva avere alcun altro significato che quello di avvertire chiunque dell'arrivo di un 'proiettile' già lanciato nella sua corsa e perciò inarrestabile. Il lampeggio, tradotto i simboli visivi in parole, stava a dire: 'fatemi largo, perché, anche se so che dovrei dare la precedenza, passo lo stesso perché devo passare. Solo, per un ultimo barlume di coscienza, vi avverto'".

L'interpretazione non è condivisibile: l'uso degli abbaglianti nell'esperienza comune ha, come significato, quello di avvisare qualcuno proprio per evitare eventuali collisioni. Ove l'imputato avesse voluto proseguire ad ogni costo, non avrebbe certo pensato di lampeggiare proprio perché incurante di eventuali scontri da lui già accettati e dei quali non si sarebbe preoccupato di avvisare potenziali vittime. La mancata accettazione è viceversa confermata dal lampeggio che, unitamente alla presenza delle pattuglie, rese visibili dal lampeggiante blu, ha verosimilmente indotto il LEVACOVICH a confidare in una maggiore prudenza altrui che avrebbe, unitamente all'utilizzo da parte sua degli abbaglianti e alla riduzione della velocità, consentito di evitare scontri.

In conclusione, deve ritenersi che siano condivisibili le conclusioni del PM e del difensore dell'imputato in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, dell'omicidio colposo di cui all'art. 589 comma 2 c.p., aggravato dalla previsione dell'evento ex art. 61 n. 3 c.p..

CAPO E)

Il fatto deve ritenersi provato: LEVACOVICH Angelo è privo di patente di guida, come accertato dall'acquisizione degli atti del procedimento 38017/11⁹ che provano come il LEVACOVICH Angelo sia stato fermato nemmeno un mese prima alla guida di una Fiat Punto privo della patente di guida in quanto "*mai conseguita*". Il fatto non è comunque contestato dalla difesa.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In relazione ai reati ascritti ad entrambi gli imputati, sussistono le aggravanti contestate. In particolare per il capo a), l'aggravante della violenza sulle cose avendo gli imputati spaccato la vetrina della porta di ingresso per entrare nell'esercizio. Inoltre, la pacifica minore età dei correi

⁹ Aff. 223 e ss..

giudicati dal Tribunale per i minorenni e il numero delle persone, integrano le ulteriori aggravanti contestate.

Quanto al capo b), deve ritenersi provata la sussistenza del nesso teleologico: l'auto provento della rapina è stata ricevuta dagli imputati per commettere il furto, come reso evidente dall'utilizzo della stessa per recarsi alla tabaccheria.

LEVACOVICH Pierino

L'intervenuta riqualificazione del fatto di cui al capo b) come ricettazione, porta ad individuare una pena decisamente minore rispetto a quella indicata dal PM, ancorata alla pena del riciclaggio. Indubbiamente sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b) e l'aggravante di cui al 61 n. 2, essendo la ricettazione dell'auto funzionale alla commissione del furto con ricomprensione di entrambi i reati all'interno di un unitario progetto criminoso. Peraltro, l'omogeneità dell'aggravante rispetto al vincolo della continuazione, porta a ritenere equo un aumento assai contenuto per la stessa.

All'imputato non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, non chieste dalla difesa, in considerazione del comportamento tenuto tanto nell'immediatezza del fatto, quando dopo l'incidente è fuggito, quanto successivamente: il LEVACOVICH si è sottratto all'autorità dal giugno 2011 sino a pochi giorni prima del giudizio di merito quando è stato fermato dalla polizia.

Deve altresì essere riconosciuta la recidiva ai sensi del comma 3 dell'art. 99 c.p.: l'imputato ha un precedente specifico commesso da minorenne e i fatti qui giudicati sono stati commessi nei cinque anni. Rappresentano all'evidenza, per la tipologia e le modalità di commissione, nonché per la personalità dell'imputato privo di mezzi di sostentamento leciti, una più spiccata pericolosità. Peraltro, come correttamente indicato dal difensore, la previsione dell'ultima comma dell'art. 99 c.p., indica il limite massimo di aumento in mesi 4 di reclusione.

Ciò premesso e ritenuto più grave il reato di cui al capo b), in considerazione della gravità del fatto, della circostanza che l'auto ricettata fosse una sola, del valore della stessa, delle complessive condizioni personali dell'imputato, gravato da un unico precedente da minore e comunque in condizioni di disagio sociale, pena base equa deve ritenersi quella di anni 2 e mesi 5 di reclusione ed €500,00 di multa, aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ed €

600,00 di multa, aumentata ulteriormente per la recidiva ad anni 2 e mesi 10 di reclusione ed € 650,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione con il capo a), di mesi 6 di reclusione ed €250,00 di multa. La pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed €900,00 di multa deve essere ridotta per il rito ad anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed € 600,00 di multa.

LEVACOVICH Angelo

In relazione alla posizione di LEVACOVICH Angelo deve innanzitutto ritenersi, come correttamente concluso dal PM, che il vincolo della continuazione debba essere limitato ai reati di cui ai capi a) e b) in considerazione da un lato, della qualificazione del reato sub d) quale omicidio colposo, dall'altro dello sfavore derivante dall'unificazione del reato sub e), trattandosi di contravvenzione che, ove posta in continuazione, prevedrebbe un aumento di pena detentiva a fronte della previsione per la guida senza patente della sola pena pecuniaria.

In relazione al vincolo della continuazione la difesa ha invece richiamato una sentenza del 2006 della Corte di Cassazione che, seppure motivando a contrario, sembra affermare la compatibilità tra l'unicità del disegno criminoso e i reati colposi, laddove sia riconosciuta, come nel caso in esame, la sussistenza dell'aggravante della previsione dell'evento.

Deve ritenersi che tale orientamento non sia condivisibile. L'unicità del disegno criminoso, per definizione, presuppone un programma che involga, non solo come previsione ma anche come volizione, tutti i reati. La commissione di reati colposi, per definizione normativa "*contro l'intenzione*", esula pertanto necessariamente dal disegno criminoso elaborato proprio in quanto l'evento, "*anche se preveduto, non è voluto*" dall'agente. Manca la progettualità rispetto all'evento che, come si è sopra argomentato, nel caso in esame non è stato voluto. La sentenza richiamata dalla difesa, peraltro apodittica sul punto, è contraddetta da altra giurisprudenza della Suprema Corte¹⁰, allineata alla unanime dottrina.

Per le motivazioni sopra spese, alle quali si rinvia, sussiste l'aggravante dell'art. 61 n.3 c.p..

Deve altresì essere riconosciuta, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), la recidiva contestata ex art. 99 comma 4 c.p.p.. Il LEVACOVICH ha riportato quattro condanne: tre da minorenni per due tentati furti e due

¹⁰ Cfr Cass. 19.6.2007 n. 35665.

ricettazioni; uno da maggiorenne per furto continuato in concorso e tentata rapina. I fatti sono stati commessi tra il 2002 e il 2006. Due delle sentenze sono divenute irrevocabili del 2008, una nel 2007 e la prima nel 2004.

La recidiva deve essere peraltro esclusa in relazione all'omicidio come riqualificato, oltre che per la contravvenzione.

Anche a LEVACOVICH Angelo non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La difesa ha richiamato il comportamento processuale connotato da sostanziale confessione. Tale dato peraltro, non è in sé sufficiente per ritenere che all'imputato possa essere riconosciuta una diminuzione di pena ulteriore, neppure per "*adeguare la pena al caso concreto*", assai grave, come chiesto dalla difesa. Il comportamento di LEVACOVICH Angelo non è stato dissimile da quello del fratello. Pur essendo lo stesso stato fermato a settembre, e quindi sei mesi prima di Pierino, è stato fermato a seguito di una operazione di polizia e non certo perché si sia volontariamente costituito. Anche il comportamento tenuto nell'immediatezza del fatto non può che essere valutato negativamente: nonostante la violenza dell'impatto l'imputato non si è curato non solo di verificare i danni provocati al M., ma neppure di accertarsi di quelli provocati ai suoi complici e amici, da lui trasportati.

L'ammissione dei fatti, anche in considerazione del numero di precedenti penali che portano a ritenere che lo stesso sappia ben ponderare le conseguenze giudiziarie dei fatti compiuti e i benefici potenzialmente connessi all'ammissione, deve ritenersi non idonea in sé a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ciò premesso, in relazione ai capi a) e b), come detto avvinti dal vincolo della continuazione, ferma la pena già indicata per Pierino LEVACOVICH in relazione al reato di cui al capo b), più grave, il diverso aumento per la recidiva comporta una diversa quantificazione. La pena base di anni 2 e mesi 5 di reclusione ed €500,00 di multa, aumentata ad anni 2 e mesi 6 di reclusione ed €600,00 di multa, deve essere aumentata per la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p.p., ad anni 4 e mesi 2 di reclusione ed €1.000,00 di multa. In considerazione del ruolo svolto nel furto, l'aumento per la continuazione con il capo a) può essere indicato in mesi 4 di reclusione ed €200,00 di multa. La pena finale così determinata in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed €1.200,00 di multa deve essere ridotta per il rito ad anni 3 di reclusione ed €800,00 di multa.

Quanto al capo d), la pena deve attestarsi in prossimità del massimo edittale, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Non possono infatti condividersi gli assunti difensivi secondo i quali si è tratto di un "*normale incidente stradale*" con violazioni ordinarie del codice della strada da parte di entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti.

Innanzitutto deve osservarsi che sulla quantificazione della pena, ed in particolare sulla valutazione del grado della colpa dell'imputato, non incide l'eventuale sussistenza di profili di colpa anche in capo alla vittima, eventualmente valutabili in sede civile, ma indifferenti rispetto alla valutazione richiesta in questa sede.

La gravità delle violazioni commesse dal LEVACOVICH non è certo mitigata dal fatto che anche il M. abbia trasgredito al codice della strada non avendo tali violazioni alcuna incidenza sulla valutazione dell'elemento soggettivo del primo.

Ciò premesso, l'incidente è stato causato dal LEVACOVICH che ha posto in essere plurime e ripetute violazioni delle norme del codice della strada: ha tenuto una velocità eccessiva, ha omesso di rallentare all'incrocio, ha omesso di dare la precedenza, il tutto viaggiando a fari spenti. Ancora sono ravvisabili in capo al LEVACOVICH profili di colpa generica: la condotta di guida è stata altamente imprudente e imperita.

Ancora, sotto il profilo oggettivo, deve considerarsi che la condotta tenuta ha causato la morte del M.: il danno causato alla parte offesa è stato, pertanto, il più grave possibile.

Sotto il profilo soggettivo, va valutato il motivo per il quale l'imputato ha tenuto la condotta colposa descritta, ossia la fuga dalla polizia dopo aver commesso il furto e a bordo di un'auto di provenienza illecita; devono tenersi in considerazione i precedenti penali sopra descritti e la condotta contemporanea a susseguente al reato, ossia l'omesso soccorso e l'essersi reso irreperibile.

Unico elemento valutabile in favore dell'imputato sono le condizioni di vita individuali e familiari: l'imputato vive in un campo nomadi in condizioni di disagio sociale.

A fronte di un trattamento sanzionatorio indicato dal legislatore in una pena compresa tra i due e i sette anni di reclusione, sulla base delle valutazioni operate deve ritenersi equa la pena anni 6 e mesi 6 di reclusione, da aumentarsi ad anni 8 e mesi 6 per l'aggravante ritenuta e da diminuirsi per il rito ad anni 5 e mesi 8 di reclusione.

Infine per la guida senza patente, in considerazione delle modalità complessive del fatto e della abitudine, resa evidente dai fascicoli acquisiti, a condurre auto senza avere conseguito la patente, la pena deve attestarsi sui limiti massimi. Pena equa deve quindi ritenersi quella di €9.000,00 di ammenda, da ridursi ad €6.000,00 di ammenda per il rito.

Ai sensi dell'art. 73 c.p., la pena complessiva deve essere indicata in anni 8 e mesi 8 di reclusione ed € 800,00 di multa, oltre ad € 6.000,00 di ammenda.

Le pene accessorie conseguono per il solo LEVACOVICH Angelo alla condanna per il reato di cui al capo d). Per il reato continuato infatti, e analogamente per LEVACOVICH Pierino, dovendosi commisurare le pene accessorie sulla pena base già diminuita per rito, senza calcolare l'aumento per la continuazione, la condanna è a pena inferiore ai tre anni.

In relazione all'omicidio colposo invece, sono applicabili le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

STATUIZIONI CIVILI

La parte civile s.p.a. S. ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede. Non vi è dubbio che la ricettazione dell'auto, tra l'altro disintegrata a seguito del sinistro, sia evento produttivo di danno per la proprietaria dell'auto, danno al risarcimento del quale gli imputati devono essere condannati in solido tra loro. La liquidazione deve peraltro essere demandata al giudice civile non essendo stata raggiunta la prova dell'entità del danno.

Analogamente il solo LEVACOVICH Angelo deve essere condannato al risarcimento del danno in favore dei genitori del M., vittima dell'omicidio colposo per il quale è stato riconosciuto colpevole. Alla morte del congiunto consegue certamente un danno che, peraltro, non può essere liquidato in questa sede. Seppure infatti le parti civili hanno quantificato il danno morale, per il quale hanno richiesto la liquidazione, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, il profilarsi di un possibile concorso di colpa della vittima, che dovrà essere meglio accertato, impedisce a questo Giudice di procedere alla liquidazione integrale. Peraltro, deve ritenersi liquidabile una provvisionale in favore di ciascuno dei genitori pari ad € 50.000,00.

Alla condanna al risarcimento del danno consegue a condanna alla refusione delle spese in favore delle parti civili costituiti da liquidarsi per entrambe in €2.000,00 per onorari, oltre al 12.5% per spese, IVA e CPA.

P. Q. M.

visti gli articoli 442 e 533 c.p.p.

DICHIARA

LEVACOVICH Angelo colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a), b), d) ed e), qualificato il reato di cui al capo d) ai sensi dell'art. 589 comma 2 e 61 n. 3 c.p. ed esclusa la recidiva con riferimento a tale capo, qualificato ai sensi dell'art. 648 c.p. il reato di cui al capo b), riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b), considerato più grave il reato di cui al capo b), operato l'aumento per la continuazione lo

CONDANNA

per il reato continuato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, **ridotta per il rito ad anni 3 di reclusione ed €800,00 di multa;**

per il reato di cui al capo d) alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad **anni 5 e mesi 8 di reclusione;**

per il reato di cui al capo e) alla pena di €9.000,00 di ammenda, ridotta per il rito ad **€6.000,00 di ammenda**

visto l'art. 73 c.p.

DETERMINA

la pena complessiva di cui alla condanna in **anni 8 e mesi 8 di reclusione ed €800,00 di multa, oltre ad €6.000,00 di ammenda**

visto l'art. 535 c.p.p.

CONDANNA

LEVACOVICH Angelo al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere

Visti gli artt. 29 c.p.

DICHIARA

LEVACOVICH Angelo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

LEVACOVICH Pierino colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a) e b), qualificato quest'ultimo ai sensi dell'art. 648 c.p. e, riconosciuto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo b), operato l'aumento per la continuazione, e la riduzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni 2 mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed €600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere

Visto l'art. 240 c.p.p.

ORDINA

la confisca e distruzione di quanto in sequestro

visto l'articolo 539 c.p.p.

CONDANNA

LEVACOVICH Angelo a risarcire il danno alle parti civili costituite M. S. e T. D. e poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione

RIMETTE

Le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione

Visto l'art. 539 comma 2, a richiesta delle parti civili

RICONOSCE

In favore delle stesse una provvisoria di €50.000,00 ciascuno, esecutiva *ex lege*

Visto l'art. 539 c.p.p.

CONDANNA

LEVACOVICH Angelo e LEVACOVICH Pierino, in solido tra loro, a risarcire il danno alla parte civile costituita S. s.p.a., e poiché le prove acquisite non ne consentono la liquidazione

RIMETTE

le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione

visto l'articolo 541 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato LEVACOVICH Angelo al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite M. S. e T. D. che liquida in complessive €

2.000,00 oltre al 12,5 % per spese, IVA e CPA;
LEVACOVICH Angelo e LEVACOVICH Pierino al pagamento delle
spese processuali in favore della parte civile costituita s.p.a. S., che liquida
in complessive €2.000,00 oltre al 12,5 % per spese, IVA e CPA

visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

ASSOLVE

Gli imputati dal reato loro ascritto al capo c) per non aver commesso il
fatto

Milano, 4 aprile 2012

Il Giudice
Anna Maria Zamagni